



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2006/2023** promossa da:

IRENE MORONI (C.F. MRNRNI67D60D612E), con il patrocinio dell'avv. CASCIANO MARIA VALENTINA, elettivamente domiciliata in VIA DEL GELSOMINO 3 FIRENZE presso il difensore avv. CASCIANO MARIA VALENTINA

Parte ricorrente

contro

INPS (C.F. 02121151001), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Irene Moroni ha convenuto in giudizio l'INPS, formulando le seguenti conclusioni:

“Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione indennità di disoccupazione NASpI della sig.ra Moroni Irene n. 201021/2015, del 14.04.2022 ed altresì della Delibera del Comitato Provinciale di rigetto del Ricorso Amministrativo n. AMM/PSR/2022/48569 del 29.06.2022 - delibera n. 226560 del 8.11.2022 e dunque l'infondatezza della richiesta da parte di Inps della restituzione di tutto quanto riconosciuto alla ricorrente a titolo di NASpI.

Con vittoria di onorari, spese e anticipazioni”.

La ricorrente ha dedotto:

- che la Corte di Appello di Firenze, riformando la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Firenze, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento senza preavviso intimatole dal datore di lavoro Poste Italiane S.p.a. in data 6.8.2015, ordinando a quest'ultimo ex art. 18, comma 4, L. 300/1970 di reintegrarla nel posto di lavoro e di pagare in suo favore un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla contribuzione dovuta dalla data del recesso a quella

della reintegra (sentenza n. 609/2018 del 14.6.2018, successivamente confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 30932/2021);

- che Poste Italiane S.p.A. ha proceduto alla sua reintegra solo a decorrere dal 18.7.2018, provvedendo altresì al pagamento dell'indennizzo rapportato a 12 mensilità e dei contributi relativi all'intero periodo dal licenziamento alla reintegra;

- in precedenza, e sul presupposto dello stato di disoccupazione involontario scaturente dal licenziamento (e della compresenza dei requisiti contributivo/lavorativi previsti dall'art. 3 D.Lgs. 22/2015), ella aveva fatto domanda (datata 19.10.2015) di fruizione dell'indennità di disoccupazione NASPI, domanda accolta dall'INPS (provvedimento di accoglimento del 22.12.2015) con riferimento al periodo 17.1.2016 – 15.10.2017 (essendo il licenziamento decorrente dal 9.9.2015 ed essendole stata riconosciuta indennità sostitutiva del preavviso pari a 122 giorni decorrenti dal 10.9.2015);

- di aver ricevuto in data 14.4.2022 comunicazione di “Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione Indennità di Disoccupazione NASPI”, con cui l'INPS ha domandato la restituzione di quanto corrispostole a tale titolo dal 1.2.2016 al 15.10.2017 perché *“E' stata corrisposta indennità di disoccupazione NaSpI non spettante per mancanza dei requisiti di legge”*; in particolare, come scritto nel provvedimento emesso dal Comitato Provinciale per rigettare il ricorso amministrativo presentato dall'interessata, *“con comunicazione Unilav del 18/07/2018 Poste Italiane Spa ha comunicato la riassunzione della ricorrente a tempo indeterminato a decorrere dal 18/07/2018; all'atto di definizione della pratica Naspi si è verificato che la reintegrazione nel posto di lavoro è avvenuta sin dal 01/01/2016 come verificato dalla presenza di totale copertura contributiva (denunce Uniemens) da parte del datore di lavoro per tutto il periodo di percezione della Naspi (dal 17/01/2016 al 15/10/2017); a seguito di tale verifica si è proceduto ad inviare richiesta di recupero dell'intera Naspi percepita dalla data del 17/01/2016 essendo coperto il suddetto periodo da contribuzione per lavoro dipendente”*.

La ricorrente ha in questa sede contestato la legittimità della richiesta restitutoria, in quanto l'INPS, nel rilevare la sussistenza della copertura contributiva dell'intero periodo, non ha considerato che a ciò non ha corrisposto, per la lavoratrice, una pari integrale copertura retributiva, essendole stata accordata la tutela reintegratoria attenuata ex art. 18, comma 4 L. 300/70, che le ha assicurato un trattamento economico (non integralmente corrispondente all'intervallo temporale tra la data del recesso e quella della reintegra, ma) limitato a 12 mensilità.

Costituitosi in giudizio, l'INPS ha contestato la fondatezza delle domande del ricorso, concludendo per il relativo rigetto.

La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

La ricorrente sostiene che, non avendo la tutela contro il licenziamento illegittimo assicurato il pieno recupero economico della retribuzione persa nel periodo dal 7.8.2015 al 18.7.2018, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la fruizione della NASPI, che ha svolto – anche nella vicenda in esame – la sua funzione di sostegno del reddito, quanto meno per il periodo non coperto dalla indennità risarcitoria accordata in sentenza; è quindi da considerare privo di fondamento l’atto di Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione Indennità di Disoccupazione NASPI comunicatole il 14.4.2022. Al contrario, l’INPS rileva che la reintegra di Poste Italiane S.p.A. sia stata ostativa al riconoscimento del diritto alla prestazione di disoccupazione, dal momento che il rapporto di lavoro è stato ripristinato per effetto della costituzione del rapporto e dell’avvenuta effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, con copertura dell’intero periodo in cui si è goduto del trattamento previdenziale; ha escluso che la mancata integrale copertura reddituale, peraltro attinente al profilo risarcitorio statuito in sentenza, possa assumere in questa sede rilevanza, avendo ciò costituito un’evenienza all’interno del rapporto di lavoro, che non giustifica l’accesso alla prestazione NASPI in assenza del necessario presupposto della cessazione del rapporto di lavoro (avendo l’effettiva reintegra del lavoratore ricostituito il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità).

Ciò posto, è noto che l’evento coperto dal trattamento di disoccupazione sia l’involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (così Corte Cost. 103/1968); la sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.

Con riferimento più specifico alla vicenda in esame, è stato precisato che la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione *“non presuppone la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo”*, mentre *“l’effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dall’atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento”* (Cass., 5850/1998, Cass., 28295/2019).

Qualora poi il licenziamento venga dichiarato giudizialmente illegittimo, presupposto per la restituzione all’INPS dell’indennità di disoccupazione *“non è la mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza esecutiva, essendo necessario per garantire l’effettività della tutela che a detta reintegra sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege”* (Cass., 24950/21, che ha

aggiunto che “*elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione è da ravvisarsi nell'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, in conformità alla ratio dell'istituto. In sostanza essa va restituita se nel medesimo periodo il lavoratore ha percepito la retribuzione*”): solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti, così non potendo, peraltro, le stesse essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. 300/1970, art. 18 (cfr., Cass. 6265/2000, Cass., 9418/2007, Cass., 22850/2022).

Nel caso di specie, e a differenza di tutti i casi esaminati dalla Cassazione con le pronunce sopra richiamate, non si pone una situazione di mera ricostituzione *de iure* del rapporto di lavoro, per effetto di una pronuncia giudiziale di reintegra non effettivamente attuata sul piano giuridico ed economico: in attuazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze, Irene Moroni è stata infatti reintegrata *de facto* nel posto di lavoro e Poste Italiane S.p.A. ha corrisposto l'indennità risarcitoria stabilita in sentenza ed ha versato la contribuzione previdenziale relativa all'intero periodo tra la data del recesso e quella della reintegra.

In questa sede, quindi, si tratta di valutare se la tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4, L. 300/1970, pur se effettivamente attuata dal datore di lavoro, sia compatibile con la precedente percezione della NASPI, laddove inidonea ad assicurare un integrale ripristino del trattamento retributivo (per essere stato superiore a 12 mesi il periodo di mancata percezione della retribuzione conseguente al licenziamento successivamente dichiarato illegittimo).

Ritiene il giudicante che, all'interrogativo in esame, debba essere data risposta negativa.

Una volta che la pronuncia di reintegra sia stata attuata *de facto* (e non solo *de iure*) e sia stato ricostituito il rapporto di lavoro anche nei suoi aspetti economici (sia pure nella forma c.d. attenuata), viene meno con effetto *ex tunc* – e, quindi, anche per il periodo in cui è stata versata la NASPI – il requisito della disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, che rappresenta il presupposto imprescindibile per il diritto alla percezione della prestazione per cui è causa.

Pertanto, la tutela reintegratoria che, per scelta discrezionale del legislatore, limita l'indennità risarcitoria al periodo di 12 mesi, non tocca il profilo della sussistenza o meno dei presupposti dello stato di disoccupazione, in presenza di una integrale ricostituzione di diritto del rapporto di lavoro, come risulta anche dalla copertura assicurativa e previdenziale dal giorno del recesso a quello di effettiva reintegra disposto dallo stesso art. 18, comma 4, L. 300/1970.

In questo senso può essere letta *a contrario* quella parte di motivazione di Cass., 24950/2021 (riguardante una fattispecie di reintegra attenuata *ex art. 18, comma 4, L. 300/70*), ove è scritto che

“Nella fattispecie in esame tale ricostituzione del rapporto di lavoro non si è realizzata, atteso che la sentenza oggi impugnata ha accertato che, pur essendo stato il datore di lavoro condannato a reintegrare il lavoratore ed a pagargli l'indennità di cui all'art. 18, comma IV, L. n. 300/1970, lo stesso non aveva provveduto a reintegrarlo, né al pagamento dell'indennità con la conseguenza che il [...] si era venuto a trovare in situazione non dissimile da quello di disoccupazione involontaria”.

Né potrebbe sostenersi una ripetizione solo parziale (cioè solo per i mesi coperti dall'indennità risarcitoria), in quanto la sussistenza dei presupposti della NASPI deve farsi discendere in via unitaria dalla presenza o meno di una situazione di disoccupazione involontaria

Non si ravvisa una violazione dell'art. 38 Cost, in quanto anche in tale situazione la NASPI conserva la sua natura di misura a sostegno al reddito, nell'ambito di una tutela indennitaria da licenziamento illegittimo che il legislatore ha ritenuto di limitare – secondo una valutazione discrezionale di adeguatezza – ad un massimo di 12 mensilità.

Non è quindi condivisibile, ad avviso di questo giudice, la diversa soluzione (conforme alla tesi della ricorrente) adottata dal Tribunale di Roma, sent. 18.1.2022 (come richiamata a pag. 8 del ricorso)

Né risulta pertinente rispetto al caso di specie il precedente di questo Tribunale (sent. n. 343/2021) riportato per estratto a pag. 9 del ricorso, che non ha riguardato il tema della reintegra (della sua attuazione *de facto* ovvero della mera ricostituzione *de iure* del rapporto), ma il rapporto tra percezione della NASPI e fruizione della pensione di anzianità.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

La particolarità della vicenda e l'assenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità specificamente in termini giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Sentenza pronunciata all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c..

Firenze, 18 aprile 2024

Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano

Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.